



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 181 TER DATA COMUNICATO 16/03/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

RISULTATI.....	3239
Elenco risultati	3239
GIUDICE SPORTIVO	3240

RISULTATI

Elenco risultati

REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			
FUTSAL LIDARNO	- RIVO SUBASIO	0 - 6	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Fabrizio Domenico MASTRANGELI**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fabio Fiordi, nella **seduta del 16/03/2026**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

GARE DEL 14/ 3/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 14/ 3/2026 FUTSAL LIDARNO - RIVO SUBASIO

-Visto il referto della gara in epigrafe nel quale l'Arbitro ha riportato quanto segue:

“Alle 13:40, 1 ora e 20 minuti prima dell'inizio della gara io e i miei colleghi raggiungevamo l'impianto di gioco e notavamo subito una criticità importante sul terreno di gioco. Insieme ai capitani delle due società (Futsal Lidarno e Rivo Subasio) entravamo in campo per un'approfondita valutazione e constatavamo che nella zona di una delle due aree di rigore, per circa 20 metri quadri, il manto sintetico si era distaccato dalla superficie sottostante provocando bolle e scanalature che avrebbero comportato un rischio per lo svolgimento della gara e per l'incolumità dei giocatori. Senza ricevere riserve da entrambe le società decidevamo di non disputare la gara. Rispettavamo l'attesa fino alle 15:30, ed una volta constatata la permanenza del problema lasciavamo l'impianto di gioco”.

-Vista la regola n.1 del Regolamento del giuoco Calcio a 5, secondo cui la superficie del rettangolo di gioco deve essere piana, liscia e non abrasiva, e dovrebbe essere preferibilmente fatta di legno. Non sono ammesse superfici pericolose per calciatori, staff delle squadre, Arbitri ed Ufficiali di gara;

-Considerato che l'inidoneità del terreno di gioco non è dipesa da fattori atmosferici o da eventi imprevisti od imprevedibili;

-Considerato altresì che la società - in caso di inidoneità del proprio terreno di gioco - avrebbe dovuto adoperarsi al fine di rinvenire altro impianto idoneo;

-Considerato che quindi la responsabilità per la mancata effettuazione della gara è da attribuire alla società ospitante;

- Sanziona la Società Futsal Lidarno con la perdita della gara con il punteggio di 0-6 e con l'ammenda di Euro 100,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FUTSAL LIDARNO
Vedi Delibera.

AMMENDA

Euro 100,00 FUTSAL LIDARNO
Vedi Delibera.

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 16 MARZO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace